

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 338
28 dicembre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2896/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che estende ad altri prodotti l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2897/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'inclusione di nuovi prodotti nella colonna 2 dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 relativo al regime comune applicabile alle importazioni 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2898/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che mantiene in vigore il regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni paesi europei a commercio di Stato 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 2899/77 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, che proroga talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2900/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2901/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 585/77 e (CEE) n. 597/77, in particolare per quanto concerne la sospensione totale del prelievo nel quadro del regime speciale d'importazione di carni bovine congelate 9
- Regolamento (CEE) n. 2902/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali 12

(segue)

AVVISO AGLI ABBONATI

A causa dell'eccezionale mole di lavoro di fine d'anno, la consegna degli ultimi numeri del 1977 sarà notevolmente ritardata.

La pubblicazione di varie edizioni sotto la stessa data sarà inevitabile.

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 2903/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che proroga e modifica il regolamento (CEE) n. 2779/72 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione	14
★ Regolamento (CEE) n. 2904/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1282/72, (CEE) n. 1717/72 e (CEE) n. 232/75 relativi a vendite di burro a prezzo ridotto	16
Regolamento (CEE) n. 2905/77 della Commissione, del 27 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	18
Regolamento (CEE) n. 2906/77 della Commissione, del 27 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/805/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati	22
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

che estende ad altri prodotti l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per un certo numero di prodotti le restrizioni quantitative sono soppresse in tutti gli Stati membri nei confronti dei paesi a commercio di Stato;

considerando, inoltre, che nel quadro dell'uniformazione progressiva dei regimi di importazione applicati negli Stati membri è sembrato opportuno sopprimere talune altre restrizioni quantitative all'importazione nei confronti di detti paesi terzi;

considerando che l'estensione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 alle importazioni di detti prodotti non rischia di provocare una situazione tale da giustificare l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al titolo IV del suddetto regolamento;

considerando che detto allegato è stato modificato varie volte; che, per motivi di ordine pratico, è opportuno autorizzare la Commissione ad aggiornarlo ed a farlo pubblicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 è esteso alle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, per quanto riguarda i paesi terzi contrassegnati da una « X ».

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a pubblicare l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 nella versione aggiornata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

(¹) GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2897/77 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1977****relativo all'inclusione di nuovi prodotti nella colonna 2 dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 relativo al regime comune applicabile alle importazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2896/77⁽²⁾, il Consiglio ha deciso di estendere ad altri prodotti l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato⁽³⁾;

considerando che occorre includere i prodotti contemplati da detta estensione nella colonna 2 dell'elenco

che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2896/77 sono inclusi nella colonna 2 dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2898/77 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1977

che mantiene in vigore il regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni paesi europei a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, relativo al regime comune applicabile alle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dall'articolo 5 del suddetto regolamento, considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1887/76 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni paesi europei a commercio di Stato;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2162/76 ⁽³⁾ e (CEE) n. 3205/76 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha mantenuto in vigore detto regime sino al 31 dicembre 1977;

considerando che le difficoltà economiche che hanno giustificato l'istituzione di queste misure di salvaguardia persistono sul mercato italiano;

considerando che le lampade a incandescenza originarie di taluni paesi a commercio di Stato continuano ad essere importate in Italia a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei prodotti italiani similari e che

detti prezzi sono tali che un pregiudizio grave è arrecato ai produttori di questa regione della Comunità o minaccia di esserlo se le misure attualmente in vigore non fossero prorogate;

considerando che occorre pertanto mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1978, per il mercato italiano, le suddette misure nei confronti della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'URSS;

considerando che le misure di salvaguardia mantenute in tal modo in vigore nei confronti di questi paesi terzi potranno essere abrogate qualora detti paesi avviino consultazioni con la Comunità che portino a risultati reciprocamente soddisfacenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni paesi europei a commercio di Stato, istituito con il regolamento (CEE) n. 1887/76 e confermato dai regolamenti (CEE) n. 2162/76 e (CEE) n. 3205/76, resta in vigore fino al 31 dicembre 1978.

La quantità totale dei prodotti per i quali le autorizzazioni all'importazione saranno rilasciate nel corso del 1978 non oltrepasserà i seguenti importi:

Codice Nimece	Designazione	Origine	Quantità (pezzi)
85.20-15	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza per tensioni superiori a 28 volt	Bulgaria	420 000
		RDT	3 350 000
		Cecoslovacchia	4 100 000
		URSS	1 365 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 79.

⁽³⁾ GU n. L 242 del 3. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/77 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1977

che proroga talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,
 visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 102,
 vista la proposta della Commissione,
 considerando che, in attesa di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, occorre prorogare sino al 31 gennaio 1978 le misure comunitarie di conservazione e di gestione applicabili fino al 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti

- (CEE) n. 350/77 del Consiglio, del 18 febbraio 1977, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche⁽¹⁾,
- (CEE) n. 1672/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che definisce misure interinali di conservazione e di gestione di talune riserve di aringa⁽²⁾,
- (CEE) n. 1779/77 del Consiglio, del 2 agosto 1977, che definisce talune misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda la pesca di aringhe nel Mare d'Irlanda⁽³⁾,

— (CEE) n. 2366/77 del Consiglio, del 25 ottobre 1977, che definisce le misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda le aringhe nel Mare del Nord⁽⁴⁾,

— (CEE) n. 2479/77 del Consiglio, dell'8 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2366/77 che definisce le misure interinali di conservazione e di gestione per le aringhe del Mare del Nord⁽⁵⁾,

che sono applicabili fino al 31 dicembre 1977 sono prorogate fino al 31 gennaio 1978.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2156/77 del 27 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse della pesca applicabili, da una parte, alle navi che battono bandiera di uno Stato membro e che esercitano un'attività di pesca nelle acque della Norvegia situate a nord del 62° di latitudine nord e, dall'altra, alle navi che battono bandiera della Norvegia⁽⁶⁾, è prorogato fino al 31 gennaio 1978. Tuttavia le catture non possono superare le 1 500 tonnellate per il periodo tra il 1° gennaio 1978 e il 31 gennaio 1978.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 26. 7. 1977, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 3. 8. 1977, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 dell'11. 11. 1977, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 250 del 30. 9. 1977, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c),

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, la sospensione totale del prelievo all'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione può essere subordinata alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento;

considerando che la vendita di carni congelate detenute dagli organismi d'intervento deve essere effettuata in modo da non perturbare il mercato e da assicurare la parità di accesso a tutti gli interessati; che è pertanto opportuno ricorrere ad una procedura di gara che garantisca un'equa ripartizione dei quantitativi di carne messi in vendita; che tali vendite devono essere eseguite in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, prevedendo peraltro alcune deroghe al regolamento stesso; che, per quanto riguarda le carni disossate, la presentazione dei prodotti messi in vendita deve essere conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾;

considerando che il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è normalmente più favorevole per gli interessati che non quello di cui allo stesso articolo 14, paragrafo 1, lettera b); che è pertanto equo prevedere la possibilità di fissare, per la vendita delle carni d'intervento, prezzi minimi differenziati secondo la destinazione delle carni importate;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del

30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzate per la politica agraria comune⁽⁵⁾, per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che traducono gli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto fra l'unità di conto e la moneta nazionale vigente alla data della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, si considera come data di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo a tale operazione, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria, oppure, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che soltanto i contratti d'acquisto di carni detenute dagli organismi d'intervento danno diritto al rilascio di titoli d'importazione per le carni, nell'ambito del regime di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68; che occorre prevedere una dicitura speciale da apporre su tali contratti;

considerando che, durante le operazioni di gara, possono intervenire casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno autorizzare in tal caso gli organismi d'intervento ad adottare le misure da essi giudicate necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione con sospensione totale del prelievo, prevista all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, è subordinata alla presentazione di un contratto di acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento, concluso in conformità del presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.

(5) GU n. L 188 del 1^o 8. 1968, pag. 1.

2. La vendita avviene secondo una procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare degli articoli da 6 a 14, fatte salve le disposizioni particolari e derogatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Entro e non oltre la data di pubblicazione della prima gara particolare viene pubblicato un bando generale di gara.

2. Nell'ambito del regime delle gare gli organismi d'intervento procedono a gare particolari trimestrali.

Nel bando di gara particolare è indicata la data anteriormente alla quale gli organismi d'intervento hanno preso in consegna le carni messe in vendita, nonché, per le carni disossate, la loro presentazione in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/75.

3. I bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo previsto per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni di ogni trimestre. Tuttavia, per la prima volta, esse possono essere presentate soltanto dal 20 al 30 gennaio 1978.

2. Nell'offerta è indicato il gruppo di prodotti di cui all'articolo 5 che l'offerente intende importare.

3. Per ciascuno dei regimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, tutte le offerte presentate da uno stesso offerente sono considerate come un'unica offerta.

4. Per essere ricevibile, l'offerta deve vertere su un quantitativo totale non inferiore a 5 t e non superiore a 100 t, espresse in carni non disossate. 100 kg di carni non disossate corrispondono a 77 kg di carni disossate.

5. All'atto della presentazione dell'offerta, l'offerente dichiara che, nel trimestre in corso, non ha presentato e s'impegna a non presentare offerte relative allo stesso regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata l'offerta; qualora lo stesso interessato presenti offerte d'acquisto relative allo stesso regime speciale in due o più Stati membri, dette offerte sono irricevibili.

Articolo 4

Prima delle ore 16 del diciottesimo giorno di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commis-

sione, mediante telex, l'elenco degli offerenti e i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate offerte, specificando il regime d'importazione applicabile.

Se, in uno Stato membro, il giorno di cui al comma precedente non è lavorativo, tale Stato membro trasmette la predetta comunicazione il primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, per la prima volta, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata il 6 febbraio 1978.

Articolo 5

Possono essere fissati prezzi minimi diversi per le offerte aventi per scopo l'importazione:

- A. di carni congelate destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68;
- B. di carni congelate destinate alla fabbricazione di altri prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento.

Articolo 6

Il tasso rappresentativo da applicarsi per ogni singola gara è quello in vigore, conformemente al regolamento (CEE) n. 878/77, l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte.

Articolo 7

1. Il contratto d'acquisto deve recare la dicitura: « Articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 », seguita dalla lettera maiuscola che contraddistingue il gruppo di prodotti da importare in conformità dell'articolo 5, dalla firma della persona abilitata e dal timbro dell'organismo d'intervento.

2. Il contratto d'acquisto non è trasmissibile.

Articolo 8

Se, per motivi di forza maggiore, l'aggiudicatario non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento adotta le misure da esso giudicate necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione i singoli casi di forza maggiore e le misure prese in conseguenza.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1977.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2901/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 585/77 e (CEE) n. 597/77, in particolare per quanto concerne la sospensione totale del prelievo nel quadro del regime speciale d'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, la sospensione totale del prelievo all'importazione di carni bovine congelate può essere subordinata alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento; che per attuare tale regime, disciplinato in particolare dal regolamento (CEE) n. 2900/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione⁽³⁾, occorre ritoccare il regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo al regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 597/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione⁽⁵⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1384/77⁽⁶⁾;

considerando che, nell'ambito del regime istituito dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, non è necessario fissare un termine per il rilascio dei titoli;

considerando che la nozione di « fabbricazione » definita all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 597/77 per i prodotti trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 non ricomprende, tra i prodotti finiti, le carni disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate; che questi prodotti possono tuttavia considerarsi sottoposti a un grado di trasformazione sufficiente per

il conseguimento degli obiettivi del suddetto articolo 14;

considerando che possono sorgere dubbi circa l'interpretazione del testo italiano dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 585/77 e che è pertanto opportuno precisarne il significato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 585/77 è completato con aggiunta dell'allegato al presente regolamento e con l'inserzione del seguente articolo 11 bis:

Articolo 11 bis

1. Affinché si applichi all'importazione il regime speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68:
 - a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono essere corredate dell'originale di un contratto d'acquisto di carni bovine congelate detenute da un organismo d'intervento, concluso a norma del regolamento (CEE) n. 2900/77 nel trimestre durante il quale vengono presentate le domande stesse, nonché della prova di avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto indicato nel contratto; il nome del richiedente deve figurare sul contratto come nominativo dell'acquirente;
 - b) la domanda di titolo e il titolo stesso vertono sui prodotti specificati in allegato, a concorrenza dei quantitativi determinati conformemente all'allegato medesimo;
 - c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle diciture indicate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), a seconda della dicitura apposta nel contratto d'acquisto conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2900/77;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.

(5) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 16.

d) il titolo reca una delle diciture indicate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

2. Le domande di titoli possono essere accolte soltanto:

a) se il richiedente è una persona fisica o giuridica, esercente un'attività nel settore del bestiame e delle carni ed iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro da almeno 12 mesi;

b) se, nel caso di cui all'articolo 9, il richiedente fornisce la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui presenta la sua domanda, che la fabbricazione di conserve nello stabilimento indicato nella domanda stessa è stata approvata dal responsabile dello stabilimento medesimo.

3. Il contratto d'acquisto di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere utilizzato in un solo Stato membro per la presentazione di una o più domande di titolo; queste ultime possono essere presentate contemporaneamente o successivamente, entro i limiti del quantitativo che può essere importato a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, i diritti conferiti dai titoli d'importazione non sono cedibili.

5. Nel presentare domanda di titolo, il richiedente si impegna per iscritto ad effettuare o, secondo il caso, a far effettuare sotto la propria responsabilità nello Stato membro indicato all'atto di tale impegno ed in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, secondo i casi:

a) le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68;

b) le operazioni di trasformazione di cui allo stesso articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

Il richiedente si impegna inoltre per iscritto a che le operazioni di trasformazione di cui alla lettera a) vengano da lui effettuate, o fatte effettuare sotto la sua responsabilità, nello stabilimento indicato nella domanda, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

6. Il titolo è rilasciato al richiedente senza indugio.

7. In seguito al rilascio del titolo d'importazione, nell'originale del contratto d'acquisto è indicato il quantitativo di carne entro i limiti del quale

il contratto stesso dà ancora diritto al rilascio di titoli. Se tale quantitativo risulta esaurito, l'organismo emittente dei titoli depenna dall'originale del contratto la dicitura prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2900/77 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 597/77 è modificato come appresso:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

« 6. Per fabbricazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, si intende la trasformazione

— in prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, e diversi da quelli contemplati dal paragrafo 5 di cui sopra,

— o in prodotti della sottovoce 02.06 C I a) 2 della tariffa doganale comune ».

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, possono essere applicate ove si constati che i quantitativi di carni congelate detenuti dagli organismi d'intervento superano o potrebbero superare il limite di 10 000 t.

2. In caso di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, l'attuazione delle misure di cui allo stesso articolo 14, paragrafo 3, lettera a), è sospesa.

3. Nel caso previsto dal paragrafo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1 ».

Articolo 3

Il testo italiano dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 585/77, deve leggersi come segue:

« c) trenta giorni per i prodotti che non soddisfano alle condizioni di cui alla lettera a) o b) ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2902/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il Consiglio, nel quadro del nuovo regime d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 un bilancio estimativo di 200 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo al regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2901/77⁽⁴⁾;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato soprattutto in Italia, dove può essere valutato per il 1° trimestre 1978 ad almeno 45 000 capi;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica nel primo trimestre 1978 un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate, onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime, senza peraltro escludere gli operatori commerciali

tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1978, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 50 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui almeno 45 000 capi devono essere importati e ingrassati in Italia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 50 %.

Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 12 000 giovani bovini di un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 585/77:

- giovani bovini di un peso, per capo, fino a 300 kg,
- ovvero giovani bovini di un peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, una delle diciture seguenti:

- Jugoslawien,
- Jugoslavien,
- Yugoslavia,
- Yougoslavie,
- Jugoslavia,
- Joegoslavië.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

4. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 585/77, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso citato al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 30 000 capi.

A tal fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 585/77, detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 585/77, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 2903/77 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1977****che proroga e modifica il regolamento (CEE) n. 2779/72 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72⁽²⁾,dopo aver pubblicato il progetto di regolamento conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2821/71⁽³⁾,

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2821/71,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate relative alla specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione che rientrino nelle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che la validità del regolamento (CEE) n. 2779/72 della Commissione, del 21 dicembre 1972, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione⁽⁴⁾ è limitata sino al 31 dicembre 1977;

considerando che è opportuno prorogare di 5 anni la durata di validità di detto regolamento; che è tuttavia necessario apportarvi alcune modifiche;

considerando che al fine di favorire la cooperazione fra piccole e medie imprese è opportuno portare al 15 % in una parte sostanziale del mercato comune la percentuale massima della quota di mercato e a 300 milioni di unità di conto l'ammontare massimo del fatturato totale;

considerando che occorre precisare che ai fini della determinazione della parte di mercato bisogna tener

conto non solamente dei prodotti oggetto dell'accordo, ma anche dei prodotti considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso; che è d'uopo a tal fine stabilire altresì quali imprese occorre prendere in considerazione;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per gli accordi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che a seguito della modifica del regolamento (CEE) n. 2779/72, non risponderrebbero più ai presupposti per l'esenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2779/72 è modificato come appresso:

1. All'articolo 1 la data del « 31 dicembre 1977 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1982 ».
2. L'articolo 3, paragrafo 1, è redatto come segue:
 - 1. L'articolo 1 del presente regolamento si applica solamente:
 - a) quando i prodotti oggetto della specializzazione e gli altri prodotti delle imprese partecipanti, considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano in una parte sostanziale del mercato comune, più del 15 % del mercato dell'insieme di detti prodotti, e
 - b) quando il fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera i 300 milioni di unità di conto ».
3. L'articolo 4 è redatto come segue:
 - 1. Le imprese partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a) e b), sono:
 - a) le imprese partecipanti all'accordo;

⁽¹⁾ GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 144.⁽³⁾ GU n. C 194 del 13. 8. 1977, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 23.

- b) le imprese in cui le imprese partecipanti all'accordo dispongono :
- direttamente o indirettamente di almeno il 25 % del capitale o del capitale di esercizio,
 - o di almeno la metà dei diritti di voto,
 - o del potere di designare almeno la metà dei membri del consiglio di sorveglianza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa,
 - o del diritto di gestire gli affari dell'impresa ;
- c) le imprese che dispongono in un'impresa che partecipa all'accordo :
- direttamente o indirettamente del 25 % almeno del capitale o del capitale di esercizio,
 - o di almeno la metà dei diritti di voto,
 - o del potere di designare almeno la metà dei membri del consiglio di sorveglianza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa,
 - o del diritto di gestire gli affari dell'impresa.

2. Il fatturato totale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 b), risulta dalla somma dei fatturati dell'ultimo esercizio comprendenti l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati dalle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il fatturato totale non tiene conto delle operazioni realizzate fra le imprese partecipanti all'accordo ».

4. L'articolo 6 è modificato come appresso :

- l'attuale testo costituisce il paragrafo 1 ed è preceduto dalla cifra 1 ;
- esso è completato mediante inserzione del seguente paragrafo 2 :

« 2. Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978, agli accordi esistenti alla data del 1° gennaio 1978 che rispondono alle condizioni previste nel testo iniziale del regolamento (CEE) n. 2779/72 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2904/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1282/72, (CEE) n. 1717/72 e (CEE) n. 232/75
relativi a vendite di burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 13 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 52, paragrafi 2 e 4, dell'atto di adesione, per i prodotti lattiero-caseari dei nuovi Stati membri l'ultimo ravvicinamento dei prezzi verrà effettuato il 1° gennaio 1978; che è pertanto opportuno modificare, in vari regolamenti, le disposizioni che erano state adottate per tener conto delle differenze di prezzo esistenti tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le disposizioni di cui trattasi sono le seguenti:

- articoli 2 e 8 del regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito e ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 108 del 30. 4. 1977, pag. 75.

- articoli 3 e 9 del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77;

- articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2379/77⁽¹¹⁾;

considerando inoltre che, in virtù del regolamento (CEE) n. 880/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo alla concessione di un aiuto a favore del consumo di burro⁽¹²⁾, può essere corrisposto un aiuto per il burro acquistato a fini di consumo privato; che il ribasso del prezzo del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72 deve essere subordinato alla condizione che il burro stesso non benefici dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 880/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 è soppresso il secondo comma.
2. L'articolo 8 è sostituito dall'articolo seguente:

« Articolo 8

Per il burro venduto a norma del presente regolamento:

- a) è applicato il coefficiente 0,42 agli importi compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 974/71;
- b) non è accordata nessuna restituzione ».

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.⁽¹¹⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 37.⁽¹²⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 31.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1717/72 è modificato come segue :

1. L'articolo 3 è sostituito dall'articolo seguente :

« Articolo 3

1. Il burro è venduto dall'organismo d'intervento a un prezzo pari al prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento interessato e in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 138,5 UC per 100 kg al massimo.

2. Il ribasso di prezzo di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che il burro venduto a norma del presente regolamento non benefici dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 880/77.

3. Ogni Stato membro venditore può fissare un quantitativo minimo d'acquisto ».

2. All'articolo 4 è soppresso il paragrafo 3, lettera f).

3. L'articolo 9 è sostituito dall'articolo seguente :

« Articolo 9

Per il burro venduto a norma del presente regolamento, è applicato il coefficiente 0,40 agli importi compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 974/71 ».

Articolo 3

All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 232/75 è soppresso il paragrafo 4.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 2905/77 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	86,02
10.01 B	Frumento duro	115,29 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	68,88 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	74,50
10.04	Avena	65,67
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	73,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	65,44 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	76,07 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	131,77
11.01 B	Farine di segala	107,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,62
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	141,61

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

(3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2906/77 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 dicembre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	1,03
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0,34
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

(77/805/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,
considerando che, in applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati ⁽³⁾, modificata dalle direttive 74/318/CEE ⁽⁴⁾, 75/786/CEE ⁽⁵⁾ e 76/911/CEE ⁽⁶⁾, il Consiglio, al più tardi sei mesi prima della scadenza della prima tappa, adotta una direttiva che stabilisce i criteri particolari applicabili durante la tappa seguente ;
considerando che la prima tappa scade il 31 dicembre 1977 ; che una nuova proroga di tale tappa si rende necessaria ;
considerando che i criteri particolari applicabili nel corso della prima tappa hanno consentito un primo avvicinamento delle strutture delle imposte di consumo sulle sigarette in sette dei nove Stati membri, senza che le entrate fiscali degli Stati membri o le condizioni del mercato ne abbiano subito un sensibile pregiudizio ;
considerando che la struttura dell'imposta di consumo sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento

specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte ; che, avendo l'imposta sulla cifra d'affari applicabile alle sigarette lo stesso effetto di un'imposta di consumo proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'imposta di consumo e l'onere fiscale totale ;

considerando che è necessario determinare le disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa in modo da orientare verso una struttura comune le imposte di consumo che gli Stati membri riscuotono sulle sigarette ;

considerando che occorre concedere alla Danimarca la facoltà di non mettere in vigore in Groenlandia, data la situazione particolare di tale territorio, le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE ;

considerando che l'introduzione nel Regno Unito del sistema armonizzato di tassazione senza nessuna misura di adeguamento rischierebbe di ostacolare la politica sanitaria applicata dal governo britannico ;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno Unito, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 72/464/CEE, a riscuotere un'imposta di consumo supplementare sulle sigarette più nocive durante un periodo limitato di trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della seconda tappa ;

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 3. 7. 1974, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 33.

considerando che la struttura dell'imposta di consumo per i tabacchi manifatturati diversi dalle sigarette sarà determinata successivamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'articolo 4 della direttiva 72/464/CEE il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, in tutti gli Stati membri viene stabilito per le sigarette lo stesso rapporto tra l'imposta di consumo specifica e la somma dell'imposta di consumo proporzionale e della tassa sulla cifra d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei fabbricanti ».

Articolo 2

Nell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE le parole « periodo di cinquantaquattro mesi » sono sostituite dalle parole « periodo di sessanta mesi ».

Articolo 3

Nella direttiva 72/464/CEE viene inserito il seguente titolo :

• TITOLO II bis

Disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa d'armonizzazione

Articolo 10 bis

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, la seconda tappa d'armonizzazione delle strutture dell'imposta di consumo sui tabacchi manifatturati comprende il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1980.

2. Durante questa seconda tappa d'armonizzazione si applica l'articolo 10 ter.

Articolo 10 ter

1. L'importo dell'imposta di consumo specifica sulle sigarette è fissato con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati in possesso al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

2. L'elemento specifico dell'imposta di consumo non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'imposta di consumo proporzionale, dell'imposta di consumo specifica e dell'imposta sulla cifra d'affari, riscosse su dette sigarette.

Tuttavia, l'Irlanda è autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 1978, un elemento specifico che non può essere superiore al 60 % dell'onere fiscale totale.

3. Se l'imposta di consumo e l'imposta sulla cifra d'affari applicabile alla classe di prezzo di cui sopra sono modificate dopo il 1° gennaio 1978, l'importo dell'imposta di consumo specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'imposta di consumo proporzionale riscossa sulle sigarette.

5. Gli Stati membri possono applicare alle sigarette un'imposta di consumo minima, il cui importo non può tuttavia superare il 90 % dell'importo cumulativo dell'imposta di consumo proporzionale e dell'imposta di consumo specifica che essi riscuotono sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 quater

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il Regno Unito è autorizzato, per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della seconda tappa, a riscuotere un'imposta di consumo supplementare sulle sigarette aventi un contenuto di catrame nel fumo pari o superiore a 20 mg.

L'onere fiscale totale sulle sigarette colpite da questa imposta di consumo supplementare non può essere superiore al 20 % dell'onere fiscale totale che sarebbe riscosso se non fosse applicata tale imposta di consumo supplementare. Il rapporto tra gli elementi specifici dell'imposta di consumo e l'onere fiscale totale deve rientrare nei limiti stabiliti dalla presente direttiva.

Prima dell'entrata in vigore della seconda tappa, il Regno Unito comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il metodo e i criteri applicati per la determinazione del contenuto di catrame nel fumo delle sigarette ».

Articolo 4

Nell'articolo 12 della direttiva 72/464/CEE il testo del paragrafo 1 è completato dalla frase seguente :

« La Danimarca può non mettere in vigore in Groenlandia queste disposizioni ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GEENS

AVVISO AI LETTORI

Con decorrenza 1° gennaio 1978 sarà pubblicato un supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Detto supplemento, in edizione quotidiana, recherà i bandi di gara per appalti pubblici di lavori e i bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo (FES), pubblicati finora nell'edizione C della Gazzetta ufficiale. A questi si aggiungeranno in seguito i bandi di gara per appalti pubblici di forniture.

È possibile sin d'ora sottoscrivere un abbonamento al supplemento, indipendentemente dalla Gazzetta ufficiale, al prezzo di FB 1 500,- (Lit. 35 700) presso :

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
B.P. 1003
LUSSEMBURGO

o presso gli uffici di vendita nazionali, il cui elenco è riportato nell'ultima pagina di copertina.